

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

RESOCONTO STENOGRAFICO

AUDIZIONE

65.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2016

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIANCARLO GIORGETTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		Bisinella Patrizia (Misto-Fare !)	6
Giorgetti Giancarlo, <i>Presidente</i>	3	De Menech Roger (PD)	6
Audizione del Presidente della provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, sul federalismo fiscale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano (ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione):		Paglia Giovanni (SI-SEL)	8
Giorgetti Giancarlo, <i>Presidente</i>	3, 6, 8, 10	Rossi Ugo, <i>Presidente della provincia autonoma di Trento</i>	3, 8
		Zanoni Magda Angela (PD)	8
		ALLEGATO: Documentazione depositata dal Presidente della provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi	11

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANCARLO GIORGETTI

La seduta comincia alle 8.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del Presidente della provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, sul federalismo fiscale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente della provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, sul federalismo fiscale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Do la parola al Presidente Rossi per lo svolgimento della relazione.

UGO ROSSI, *Presidente della provincia autonoma di Trento*. Buongiorno a tutti. Vi ringrazio per l'opportunità che ci date di fornire informazioni su un tema che ci sta molto a cuore e che credo sia, in epoca di riforme costituzionali, particolarmente all'attenzione del vostro lavoro.

Credo che sia utile richiamare molto brevemente i presupposti di carattere costituzionale e anche statutario della specialità dell'autonomia del Trentino, che evidentemente valgono in termini di prin-

cipio anche per quella dell'Alto Adige. In seguito vedremo in maniera molto veloce – vi lascerò una relazione – come il tema del federalismo fiscale e le normative che si sono via via susseguite in questi anni sono entrati di fatto nell'ordinamento statutario della specialità trentina, modificandone in buona parte gli assetti, soprattutto dal punto di vista finanziario, cosa che è avvenuta, però, fin dal 2009, attraverso un meccanismo di tipo pattizio tra le province autonome di Trento e di Bolzano da una parte e lo Stato dall'altra, al fine di anticipare alcuni effetti legati alla riforma che il federalismo fiscale voleva introdurre.

Questi effetti sono stati ulteriormente appesantiti, per quanto ci riguarda, da tutte le manovre di coordinamento della finanza pubblica e di risanamento dei conti pubblici, che hanno ulteriormente modificato l'assetto finanziario della nostra autonomia.

Sostanzialmente la nostra specialità si fonda su motivazioni di carattere storico, legate a un'appartenenza territoriale del Trentino all'Impero austro-ungarico e alla presenza di minoranze linguistiche sul territorio del Trentino. Soprattutto io tengo a rimarcare che nell'immediato dopoguerra, che vedeva il Trentino sicuramente non in testa alla lista delle province con le migliori condizioni socio-economiche come avviene oggi, ci fu una richiesta fortissima della popolazione trentina, accanto a quella altoatesina, di poter continuare a godere di quell'autonomia a cui era abituata fin dai tempi dell'Impero austro-ungarico.

Questa richiesta fortissima portò in piazza circa 100.000 persone (un quarto della popolazione era iscritto a un movimento autonomista). Questo consentì na-

turalmente a De Gasperi di associare alle richieste di autonomia dell'Alto Adige, fondate evidentemente su un presupposto di carattere etnico, anche quelle del Trentino, fondate invece su presupposti di carattere storico e rivendicativo rispetto a un modo di autoamministrarsi che fa parte della storia e delle modalità che il Trentino ha sempre adottato.

Questo si sostanziò in un accordo internazionale, detto De Gasperi-Gruber, con il quale la Repubblica italiana, in maniera molto virtuosa, innovatrice e forse unica a livello europeo, riconobbe di fatto un'autonomia che preesisteva alla Repubblica stessa.

Questo ha consentito al Trentino di sviluppare un sistema di autonomia speciale che si fonda sul principio della possibilità di decidere in loco e, quindi, di gestire praticamente tutte le competenze, tranne l'ordine pubblico, l'esercizio del potere fiscale e la giustizia. Per il resto, naturalmente con modalità di competenze concorrenti o meno, la nostra autonomia e, quindi, la nostra responsabilità, sono chiamate a decidere su una serie di questioni che, per loro natura, comportano la necessità di avere un'autonomia finanziaria. Infatti, se si potesse decidere nel merito senza poter allocare le risorse, è evidente che di autonomia non si tratterebbe.

Vi riporto un esempio: la sanità è totalmente a carico del bilancio provinciale, gli stipendi degli insegnanti delle scuole sono totalmente a carico del bilancio provinciale, gli assegni di cura e le prestazioni sociali sono tutti a carico del bilancio provinciale e si basano, quindi, sul principio della devoluzione in quota fissa dei tributi erariali prodotti sul territorio.

Vi ho predisposto una tabella che definisce puntualmente, tributo per tributo, le normative di riferimento e le modalità.

Sostanzialmente il meccanismo si fonda sul principio statutario della devoluzione di questi tributi erariali nella misura dei nove decimi degli stessi, ai fini di alimentare le possibilità finanziarie che

sono collegate alle competenze da esercitare. Questo è ciò che è previsto da un punto di vista statutario.

Nel tempo l'autonomia speciale si è ulteriormente arricchita di nuove competenze, attraverso il meccanismo delle norme di attuazione, meccanismo che naturalmente appartiene al Trentino e all'Alto Adige ma anche alle altre autonomie speciali. Il Trentino e l'Alto Adige sono le realtà ad autonomia speciale che hanno utilizzato di più le norme di attuazione (sono circa 146 dal 1970 in poi).

Nel tempo, attraverso norme di attuazione, di fatto si è realizzato un meccanismo di delega di competenze e di funzioni da parte dello Stato nei confronti delle province, — bisogna essere franchi e sinceri — in un periodo storico a finanza pubblica crescente e non decrescente come oggi, dove in effetti lo Stato trasferiva anche le risorse per l'esercizio di queste competenze. Quello è stato per le autonomie speciali un periodo storico di disponibilità di risorse, magari in misura maggiore rispetto a quello che l'esercizio stretto delle competenze richiedeva. Lo devo riconoscere.

In seguito, la storia si è fatta completamente diversa, nel senso che il federalismo, sia a livello politico-organizzativo e di architettura istituzionale dello Stato, con le riforme costituzionali, sia dal punto di vista finanziario, ha evidentemente posto un tema: quello dell'equilibrio tra l'autonomia finanziaria e l'esercizio delle competenze. Le normative relative di fatto prefiguravano un cambiamento di questo tipo di assetto.

Le province autonome di Trento e di Bolzano fin dal 2009 hanno cercato di affrontare questa tematica in un'ottica di responsabilità, cioè di anticipare gli effetti di questa riforma, concludendo un patto con lo Stato (si chiama Accordo di Milano), con il quale sostanzialmente ci fu un'anticipazione dei principi del federalismo fiscale, da una parte dal punto di vista dell'aumento della responsabilità dell'esercizio delle competenze collegate alla produzione di reddito sul territorio e, quindi, al PIL e al gettito fiscale, ma

dall'altra anche in termini di riduzione dello *stock* finanziario disponibile per l'esercizio delle competenze, attraverso un meccanismo di retrocessione allo Stato di una parte di queste risorse (circa 520 milioni di euro).

Questo meccanismo di retrocessione di risorse e di concorso, anche attraverso la via del federalismo fiscale, al risanamento della finanza pubblica è avvenuto attraverso l'assunzione in capo alle province di competenze, in particolare quella dell'università per la provincia di Trento e quella sugli ammortizzatori sociali, questa volta, però, senza la relativa devoluzione delle risorse. C'è stata un'assunzione di competenze in capo al territorio con il relativo costo a carico del bilancio provinciale, quindi evidentemente il saldo è positivo per la finanza pubblica.

Pocanzi parlavo di finanza crescente e di finanza decrescente. La storia è a tutti nota. Da un certo punto in avanti lo Stato e i Governi che lo hanno guidato si sono correttamente e legittimamente posti il problema del risanamento dei conti pubblici. Dentro a questo problema, le autonomie speciali hanno ancora una volta lavorato per cercare di evitare che la giusta attenzione al risanamento dei conti pubblici comprimesse l'autonomia dal punto di vista dell'esercizio delle competenze.

Ancora una volta il meccanismo è stato di tipo pattizio: nel 2014 le province autonome di Trento e di Bolzano hanno sottoscritto con lo Stato un altro accordo, che modifica ulteriormente i principi dell'Accordo di Milano, alzando di molto il livello di contribuzione delle province ai fini del risanamento dei conti pubblici.

La sommatoria tra Accordo di Milano e Accordo di Roma del 2014 raggiunge circa il 33 per cento dei volumi finanziari. Noi oggi possiamo dire che, se il meccanismo statutario è quello dei nove decimi di retrocessione dei tributi erariali per l'esercizio delle competenze, di fatto oggi queste competenze, che nel frattempo sono pure aumentate, sono esercitate con il 33 per cento in meno di questo stock (si può stimare a circa sette decimi e mezzo).

Il nostro bilancio è di 4,5 miliardi di euro, di cui 1,5 miliardi, tra Patto di stabilità e risanamento, sono dedicati appunto agli scopi che ho appena descritto.

Questo è stato il modo in cui le autonomie speciali di Trento e di Bolzano hanno cercato di non chiamarsi fuori rispetto a un giusto obiettivo che lo Stato si è dato. Noi ci sentiamo pienamente dentro alle sfide che il nostro Stato deve vincere per affrontare il futuro. Chiaramente intendiamo farlo nella misura in cui resti intatta la possibilità di continuare a esercitare, dal punto di vista decisionale e dal punto di vista istituzionale, quell'autogoverno che in definitiva ha prodotto risultati certamente positivi per le popolazioni sul nostro territorio, ma anche in termini di costo complessivo di queste competenze, così come sono esercitate, rispetto a quanto costerebbero se fossero esercitate direttamente dallo Stato.

È chiaro che questo meccanismo è assolutamente collegato ai ragionamenti e alle evoluzioni in corso della riforma costituzionale, nella quale, come sapete, permane una clausola di salvaguardia, con la quale, da un punto di vista ordinamentale e statutario, le nostre autonomie si adegueranno ai principi di riforma. Naturalmente ancora una volta questo avverrà, come prevede la clausola, con il principio dell'intesa, finalizzato a preservare quel carattere di specialità della nostra autonomia che, però, deve essere in linea con gli obiettivi che la riforma costituzionale si pone.

Questo in sostanza è il percorso storico. Ho cercato di descrivere in termini di principio quanto è stato fatto in questi anni.

Noi pensiamo che si tratti di una modalità virtuosa. Siamo convinti che sia stato molto importante mantenere dentro alla riforma costituzionale i principi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, perché siamo assolutamente persuasi che sia necessario e forse ancora possibile, per vincere la sfida del risanamento dei conti pubblici, valorizzare e responsabilizzare i territori che hanno dimostrato di saper gestire, al netto di tutti

i temi di critica rispetto ai governi regionali che pure sono evidentemente fondati.

Noi pensiamo che sia ancora possibile immaginare un regionalismo differenziato o ad assetto variabile, dove sia conveniente per lo Stato individuare funzioni e competenze che le regioni virtuose, in grado di esercitarle, possono esercitare con migliori risultati in termini di qualità e in termini di costo. Del resto, se noi pensiamo alla funzione più regionalizzata che esiste, che è quella sanitaria, vediamo che il Servizio sanitario nazionale gestito a livello regionale ha comunque un suo alto indice di qualità complessivo, riconosciuto in tutto il mondo, e anche un basso costo, in relazione alla sua qualità.

Pertanto, noi pensiamo che dentro alla riforma costituzionale il percorso che le autonomie speciali hanno compiuto possa magari — lo diciamo umilmente, ma ci crediamo fino in fondo — essere utile per stimolare Stato e regioni virtuose a utilizzare appieno quell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che può consentire al nostro Paese di responsabilizzare i decisori rispetto ai problemi che vivono sul loro territorio, per un utilizzo delle risorse che sia più responsabile e più vicino ai problemi.

Questa, secondo noi, è l'evoluzione futura del tema del cosiddetto « federalismo » sotto il profilo costituzionale. Come autonomie speciali, ci sentiamo impegnati a cercare di portare il nostro contributo e la nostra esperienza, per tentare di dimostrare che questo è possibile ed è virtuoso per tutti.

PRESIDENTE. Grazie per il contributo. Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

PATRIZIA BISINELLA. Ho una richiesta per il Presidente Rossi, che ringrazio per la disponibilità e per aver ricostruito il quadro storico-evolutivo che ha portato alla specialità della provincia. Io parlo da veneta, quindi si può immaginare che vivo un po' di tensione emotiva nella ricostruzione di questo percorso.

Nella riforma costituzionale, peraltro — lo dico umilmente — ci siamo battuti anche noi come movimento per la riscrittura della terzo comma dell'articolo 116, proprio perché ovviamente auspichiamo che ci siano le condizioni affinché le regioni che dimostrano di gestire con equilibrio di bilancio le proprie risorse possano avere, contrattando con il Governo centrale, maggiori sfere di autonomia e di competenza.

Le pongo una domanda. Magari, anche alla luce degli interventi degli altri colleghi, mi riservo di fare in seguito qualche altra richiesta. Vorrei capire una cosa, aldilà della riforma costituzionale, riguardo alla quale sappiamo che comunque le province autonome provvederanno ad adeguare i loro statuti ai principi di riforma, sulla base di intese apposite che dovranno essere contrattate. Mi chiedo se ci può fare un quadro su quanto hanno inciso le disposizioni della legge di stabilità in termini finanziari sulla finanza locale, alla luce dell'impatto che in generale ha avuto e ha sui nostri comuni e sui comuni delle regioni virtuose.

ROGER DE MENECH. Ringrazio anch'io il Presidente Rossi. Io credo che, all'interno del tema del federalismo e della capacità che questo Stato ha di fidarsi dei propri enti locali, l'esempio delle province autonome e di tante regioni a statuto speciale possa essere colto in una doppia veste.

La prima è la veste di sistema che giustamente il Presidente Rossi sottolineava con riferimento al terzo comma dell'articolo 116: la vera sfida dello Stato, quella del merito. Spesso, come legislatori, discutiamo del merito delle questioni, cioè di quanto dobbiamo pesare i contenuti rispetto alle linee di indirizzo generale, ovvero quanto dobbiamo pesare l'efficacia dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

L'articolo 116 dovrebbe tracciare questa linea di demarcazione, cioè dividere in maniera molto chiara chi ha l'efficienza e l'efficacia nella gestione del servizio pubblico e del servizio da rendere ai cittadini

e, quindi, può ambire ad avere questo rapporto di fiducia e di autonomia nei confronti dello Stato centrale. Questo è un tema fondamentale per il futuro.

In questa Commissione parliamo di fabbisogni, di costi standard, di delimitare il recinto preciso dei costi della Pubblica amministrazione. Io credo che questa sia la sfida, soprattutto in quest'ottica di grande cambiamento e, quindi, nella chiusura della teoria dei tagli lineari, che è stata una teoria che nell'ultimo decennio ha interessato tutti gli enti locali, per passare a una teoria del merito delle questioni. Credo che questo sia un fattore importante.

Credo che « studiare » le due province autonome — lo dico da confinante, ma anche da persona che ha rapporti intensi con queste province — sia interessante per capire che dentro a questa sfida c'è un pezzo di quella famosa *spending review* che lo Stato da parecchi anni vuole attuare e che facciamo fatica a mettere a fattor comune.

La seconda cosa interessante — forse è la domanda che più mi interessa — è che giustamente l'esempio di Trento, per andare più sul locale, dimostra quanto autonomie differenziate possano consentire di sviluppare territori differenti.

Lo dico perché qui non stiamo parlando solo di un aspetto giuridico di un'autonomia data dalla Costituzione e sviluppata dagli anni Settanta in poi in maniera importante, ma stiamo parlando di un'area completamente montana del nostro Paese. Io tralascio tutte le ragioni storiche e linguistiche, che tutti conosciamo. A me oggi interessa il merito: come possiamo gestire in maniera differente un territorio completamente montano nell'arco alpino, come Trento e Bolzano, evitando il fenomeno che oggi più colpisce quelle popolazioni, che si chiama spopolamento?

Oggi siamo nelle condizioni in cui un pezzo del mondo si sposta in un altro pezzo perché si sta meglio o peggio. Questi sono i fenomeni della migrazione. Questo, dal dopoguerra in poi, è successo anche all'interno del territorio italiano.

Per quanto riguarda i territori di montagna, guardando i dati statistici dell'ISTAT, sappiamo benissimo che dove si fanno politiche per la montagna — e non tutte le regioni autonome lo fanno, mentre province dedicate, completamente montane, come Trento e Bolzano, lo fanno — le popolazioni si fermano e continuano a vivere nei territori di montagna. Questa è un'altra sfida di merito, che secondo me dobbiamo cogliere.

Come ha detto Rossi, dal 2010 in poi anche dentro un'autonomia molto forte, come quella di Trento e di Bolzano, si è iniziato a discutere del giusto peso e dei giusti valori. Credo che ormai questo sia riconosciuto.

Io dico che oggi la sfida vera sia allargare quella definizione del giusto peso e delle giuste misure a tutti i territori omogenei, all'arco alpino nel suo complesso. Ovviamente parlo dell'arco alpino perché ci vivo, ma potrei riferirmi a tutte le aree di montanità vera — lasciamo perdere la definizione di montanità, che dovrebbe aprire un'ulteriore riflessione politica in questo Paese — che meriterebbero un trattamento differente per fermare lo spopolamento.

Lo Stato deve decidere se dobbiamo tenere quel pezzo di Paese come una zona incontaminata ma poco densamente abitata, oppure se quel pezzo di Paese, come credo, abbia l'orgoglio e anche la necessità di continuare ad avere degli abitanti.

L'esempio di Trento e di Bolzano è anche questo. Ripeto che non tutte le regioni a statuto speciale hanno fatto politiche di questo tipo. Sapete perché? Le altre regioni a statuto speciale sono regioni miste, che hanno territori di montagna ma anche metropoli e aree di pianura e, quindi, hanno dedicato meno attenzione. Sono queste le due caratteristiche: una di carattere nazionale e una più dedicata alla specificità, che io definirei ormai quasi di fatto, che secondo me va oltre le ragioni storiche e conferma ancor di più che da quella parte ci sono pezzi di soluzioni per far sì che tutto il Paese sia trattato alla stessa maniera.

Ringrazio il presidente Rossi per la relazione e spero che possa servire alla Commissione per trarre alcune utili indicazioni per il nostro lavoro.

GIOVANNI PAGLIA. Mi chiedo una cosa. Vedo che sta entrando nel dibattito politico, come un'affermazione apodittica, il fatto che la prossima cosa da fare sia ridefinire, se non cancellare, gli statuti speciali. Ormai il dibattito in questo Paese funziona così: qualcuno comincia a dire una cosa, che poi comincia a rimbalzare e a diventare una verità. Addirittura circolano nuovi modelli di regioni, per cui il Trentino-Alto Adige starebbe insieme al Veneto e al Friuli Venezia Giulia (la ricostituzione della vecchia Repubblica veneta medievale).

In termini assoluti io credo che potrebbe essere interessante ragionare sul superamento della specialità, in un quadro in cui l'autonomia diventi un termine più generale a cui possono accedere anche altre regioni, ma non mi sembra che sia questo il clima culturale in cui se ne parla, anzi mi sembra che se ne parli in un clima neocentralista anche piuttosto spinto e applicato.

Mi chiedo se dal vostro punto di vista questo è a oggi un semplice « chiacchiericcio romano » o invece è un tema che arriva anche a voi, ovvero se avete le avvisaglie che sia un dibattito reale, che possa produrre realmente movimenti e risultati, oppure che sia ancora a livello di *boutade* autunnale.

MAGDA ANGELA ZANONI. Faccio solo due piccole considerazioni, perché hanno già detto molto i miei colleghi.

La prima concerne il ragionamento sulla dimensione delle regioni e delle province in generale e, quindi, il ripensamento a livello nazionale riguardo le macroregioni. Io penso a quella da cui io provengo. C'è l'idea dell'accorpamento tra Piemonte, Liguria e ovviamente anche Valle d'Aosta. Infatti, essendo la Valle d'Aosta molto piccola, non si capisce perché dovrebbe stare per conto suo in una logica di macroregioni. Anch'io credo che questo sia un tema da affrontare.

L'altra, invece, è una piccola chiosa sullo spopolamento e sull'attenzione alle aree di montagna. Questo è un problema fortemente politico, perché si ritrova anche all'interno di dimensioni più piccole, ovvero all'interno dei comuni che hanno un'area montana e un'area pianeggiante. Siccome la maggiore concentrazione della popolazione sta nelle aree pianeggianti, si fanno politiche della montagna raccogliendo quattro voti, perché ci sono dieci abitanti nelle borgate. Ecco perché i politici hanno un'attenzione maggiore per le zone pianeggianti, facendo un discorso molto cinico. Pertanto, bisogna sicuramente individuare meglio delle politiche di aree.

Anch'io da questo punto di vista sono concorde: tutto l'arco alpino deve avere una politica analoga, perché altrimenti si presenta ciò che avviene da noi, ovvero che abbiamo una zona come quella della Valle d'Aosta che ha una politica totalmente diversa da tutto il resto dell'arco alpino che è confinante, e si vedono anche i risultati e le differenze.

PRESIDENTE. Do la parola al Presidente Rossi per la replica.

UGO ROSSI, *Presidente della provincia autonoma di Trento*. Innanzitutto ringrazio per aver detto che vale la pena studiarci per provare a immaginare un assetto diverso. Naturalmente noi non pensiamo di essere i più bravi del mondo. Noi abbiamo semplicemente avuto la fortuna che per ragioni storiche abbiamo potuto sperimentare davvero un autogoverno.

Culturalmente siamo cresciuti così e i nostri padri a un certo punto della storia hanno detto: « Noi vogliamo conservare questa possibilità ». Non mi riferisco a una possibilità finanziaria, perché a quell'epoca non si trattava assolutamente di rivendicazioni di carattere finanziario. Abbiamo incontrato sulla nostra strada una Repubblica illuminata che ha riconosciuto questo. Questo è il fondamento della nostra autonomia.

Dopo, però, abbiamo cercato di usare al meglio questa autonomia, facendo tanti

errori anche noi e con delle contraddizioni. Ho citato pocanzi un periodo storico in cui abbiamo un po' « approfittato » della finanza pubblica crescente.

Tuttavia, io penso che dal punto di vista degli obiettivi che ci si sta ponendo con la riforma costituzionale, che sono quelli di una democrazia più « decidente », obiettivi nei quali io personalmente mi riconosco, e proprio allo scopo di dare benzina a questi obiettivi, noi — non noi come Trentino ma noi come Paese — non possiamo assolutamente perdere la possibilità di gestire funzioni e competenze secondo una logica di qualità e riduzione di costi.

Dobbiamo riuscire ad avere dei meccanismi di decisione da parte dello Stato centrale più snelli e più veloci — e la riforma costituzionale va in questo senso — però dobbiamo anche riuscire a conservare la possibilità che l'architettura istituzionale del nostro Stato poggi su un principio, che è quello per cui le decisioni devono essere il più vicino possibile ai problemi, così come la responsabilità delle decisioni stesse.

Queste due esigenze, secondo me, si conciliano con la sfida che c'è dentro l'articolo 116, terzo comma, che può essere utile proprio in funzione degli scopi.

Io non ho una passione per la geopolitica e per la formazione delle macroregioni a tavolino. Io penso che prima di affrontare quel tema ci sia la necessità di far partire questo tipo di processo. Le cose vengono dal basso; non ci si può mettere su una cartina e disegnare le nuove regioni, se prima non abbiamo deciso che cosa facciamo fare a queste nuove regioni. Questo è il tema di fondo.

È chiaro che la riforma costituzionale ha una curvatura di correzione rispetto a una parte delle derive che la riforma costituzionale del 2001 ha prodotto. Questo è assolutamente evidente. Tuttavia, non possiamo buttar via il bambino con l'acqua sporca.

Quando facciamo questo ragionamento, pensiamo alla sanità e a quanto in definitiva sia virtuoso il sistema, proprio grazie al fatto che le decisioni, in una logica

di livelli essenziali e di suddivisione della spesa, sono prese vicino ai problemi. Quello funziona. Io credo molto in questo.

Per quanto riguarda gli aspetti di carattere strettamente finanziario, come funziona il patto di garanzia che abbiamo firmato il 14 ottobre 2014? È stato fatto un calcolo in relazione alla quota di interessi del debito pubblico e, sulla base di questo calcolo, è stato stabilito un principio, che è quello del concorso al risanamento in quota-parte delle autonomie di Trento e di Bolzano.

Le leggi di stabilità precedenti lavoravano sempre nei confronti delle autonomie speciali con lo stesso meccanismo che ha citato pocanzi l'onorevole, cioè quello dei tagli lineari, quindi, dei concorsi, attraverso un meccanismo di violazione statutaria, cioè di devoluzione allo Stato delle cosiddette « riserve all'Erario ». Lo Stato aumentava le tasse e si tratteneva il relativo gettito, violando il principio dei nove decimi, che è la base della nostra autonomia.

Noi abbiamo detto che il risultato finanziario di questa violazione, siccome serve al risanamento della finanza pubblica, è garantito da noi. Ciò che non possiamo accettare è il principio giuridico. Pertanto, noi garantiamo, dentro al patto di garanzia, il risultato finanziario di cui lo Stato ha bisogno per far quadrare i suoi conti, ma evidentemente lo garantiamo in virtù di un patto, che è aggiornabile nel tempo, in funzione di come vanno i conti pubblici. È chiaro che, se ci fosse un aggravamento delle situazioni di finanza pubblica, il patto ha in sé i meccanismi per una sua revisione e, quindi, per un aumento del nostro concorso al risanamento della finanza pubblica. Tuttavia, abbiamo tolto il principio che, in violazione dello statuto, si possano fare riserve all'Erario. Questo è l'oggetto dello scambio dentro al Patto di garanzia.

È chiaro che da un punto di vista finanziario tutto il peso dell'Accordo di Milano (520 milioni di euro) è stato aumentato notevolmente, perché abbiamo fatto acquisire ai conti dello Stato i risultati finanziari delle manovre successive al

Patto di Milano del 2009, che sommate oggi producono, oltre ai 500 dell'Accordo di Milano, circa 600 milioni di concorso, che è la sommatoria dei concorsi di tutte le manovre avvenute dal 2009 in poi.

Abbiamo detto che dal punto di vista finanziario noi le garantiamo, però in virtù di un patto che firmiamo e non in virtù di una violazione di legge. La legge di stabilità è stata da noi impugnata, abbiamo ritirato i ricorsi, ma lo Stato ha riconosciuto che non potrà più fare riserve all'Erario.

Il meccanismo è questo. Non so se ho risposto a sufficienza.

PRESIDENTE. Ringraziamo il Presidente Rossi per il suo contributo e per la

documentazione consegnata, della quale autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna (*vedi allegato*).

Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. RENZO DICKMANN

*Licenziato per la stampa
il 22 febbraio 2016.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UGO ROSSI

RELAZIONE

13 GENNAIO 2016

Premessa

Nel corso dell'ultimo biennio, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha affrontato in modo molto approfondito il tema del federalismo, rilevando come in Italia si registri un regionalismo asimmetrico e il rafforzamento dei regimi di autonomia speciale.

In questa direzione preme, in questa sede, spiegare alcuni elementi caratterizzanti l'autonomia della Regione Trentino - Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che rappresenta, nel quadro costituzionale del regionalismo italiano, la specialità "più speciale".

Come noto, l'autonomia del Trentino – Alto Adige ha vissuto una forte evoluzione che è stata determinata dal nuovo Statuto del 1971 e da una massiccia implementazione derivante dalle successive norme di attuazione (146), le quali hanno consolidato e integrato il quadro delle competenze legislative e amministrative della Regione e delle Province autonome, anche per effetto del trasferimento o della delega di funzioni statali.

Di seguito, si riepilogano per settore le principali competenze:

- **Istituzioni:** attività amministrativa; beni pubblici; enti locali; finanza pubblica; giurisdizione e questioni legali; libro fondiario e catasto; minoranze linguistiche; ordinamento regionale e provinciale; personale; rapporti con l'ordinamento statale; servizi pubblici;
- **Economia:** agricoltura, foreste e usi civici; attività economiche; energia, cave e miniere; lavoro e previdenza; professioni;
- **Attività sociali:** assistenza e sanità; edilizia abitativa;
- **Scuola, cultura e sport:** cultura, ricerca e spettacoli; informazione e comunicazioni; istruzione; sport;
- **Territorio e ambiente:** acque pubbliche; ambiente, caccia e pesca; circolazione, strade e trasporti; protezione civile; urbanistica, opere pubbliche ed espropriazioni.

L'evoluzione della base statutaria dell'autonomia registra, in termini di competenze, un parallelo adeguamento **dell'ordinamento finanziario statutario**, secondo le speciali procedure previsto dallo Statuto medesimo. Al riguardo si additano le seguenti norme di riforma:

- legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino - Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria);
- d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale);
- legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). A seguito dell'**Accordo di Milano del 2009**, l'articolo 2, commi da 106 a 125, della legge n. 191 del 2009 ha profondamente modificato l'ordinamento finanziario statutario, rappresentando la prima concretizzazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale;
- legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014). Tale legge ha sostituito l'articolo 80 dello Statuto in materia di finanza locale e di tributi locali ed ha introdotto modifiche alle disposizioni della legge n. 191 del 2009 concernenti il finanziamento di progetti e iniziative afferenti i territori confinanti con il Trentino-Alto Adige. L'articolo 1, comma 515, della legge 147 del 2013 prelude inoltre alla delega e/o trasferimento di

funzioni statali e dei relativi oneri finanziari con riferimento alle Agenzie fiscali, alle funzioni amministrative e organizzative di supporto alla giustizia e con riferimento della gestione del Parco nazionale dello Stelvio;

- legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

L'attuazione del federalismo fiscale nel Trentino – Alto Adige

La modifica dell'ordinamento finanziario statutario derivante dall'Accordo di Milano del 2009 (recepito dalla legge n. 191/2009) ha definito un innovativo modello di finanza provinciale, in una prospettiva di federalismo fiscale, vale a dire delineando un sistema autonomistico che vede l'esercizio delle competenze correlato ad una reale autonomia finanziaria. Questo comporta che l'esercizio delle competenze e quindi delle politiche di spesa si interfaccia con il principio di responsabilità in ordine al reperimento delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento delle stesse.

Al riguardo elemento caratterizzante di tale impianto è rappresentato dalla correlazione della finanza provinciale alla dinamica dell'economia del territorio con importanti effetti sull'impostazione delle politiche di sviluppo promosse dalla Regione e dalle Province. In coerenza con i principi del federalismo fiscale, sono quindi venute meno tutte le poste finanziarie non legate alla capacità fiscale locale (quota variabile, somma sostitutiva dell'Iva all'importazione, trasferimenti statali a valere sulle leggi di settore), **individuando nella devoluzione in quota fissa dei tributi erariali prodotti sul territorio** – come evidenziato anche dalla tabella allegata - **l'elemento costitutivo di una responsabile autonomia finanziaria**. Attraverso le compartecipazioni si stabilisce una piena responsabilizzazione dell'autonomia alle politiche di sviluppo dalle cui *performance* dipende la finanza regionale/provinciale. Il modello di finanza delineato dallo Statuto consente una "percepibilità oggettiva" dell'onere tributario, in quanto i contribuenti possono conoscere attraverso le politiche di spesa della Regione/Provincia, la destinazione da essi versati. In questo si instaura una diretta relazione tra amministratori, cui compete la responsabilità della gestione della cosa pubblica, e amministrati, attori del controllo sociale.

Permane un limitato trasferimento di risorse dallo Stato a titolo di rimborso delle funzioni delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, opere idrauliche e università, con l'avvertenza che è posta a carico del bilancio provinciale la spesa relativa a tutte le competenze statutarie nonché quella relativa all'istruzione e alla sanità.

L'assetto finanziario delineato dal Titolo VI dello Statuto implica un elevato grado di responsabilizzazione anche in materia tributaria, in quanto, al fine di assicurare l'adeguata provvista di risorse finanziarie, da un lato, deve assicurare il concorso alle spese pubbliche da parte dei cittadini e delle imprese del territorio, dall'altro consente di adeguare il concorso in ragione delle caratteristiche del sistema economico, delle dinamiche congiunturali e della politica di bilancio perseguita dall'Amministrazione provinciale.

In questa prospettiva l'autonomia finanziaria è contrassegnata anche da ampie prerogative in termini di manovre fiscali, in forza delle quali la Provincia dispone di strumenti di intervento sulla leva tributaria, oltre che con riferimento ai tributi propri, con riguardo ai tributi erariali, ed in particolare quelli derivati (quali Irap e addizionale Irpef), e con riferimento ai tributi locali.

E' evidente che una riduzione della ricchezza prodotta sul territorio e dei connessi gettiti fiscali si traduce in una contrazione delle risorse a disposizione della Provincia. Analogo effetto può derivare da una politica di riduzione della pressione fiscale, qualora questa non si traduca in un rilancio dell'economia attraverso una crescita dei consumi e degli investimenti. Effetti equivalenti derivano anche dal concorso richiesto alla Provincia per il risanamento della finanza pubblica statale, tenuto conto che lo stesso si traduce in una riduzione delle risorse disponibili per il settore pubblico provinciale ai fini dell'esercizio delle competenze e delle funzioni riservate o trasferite alla Provincia medesima.

Inoltre la riforma finanziaria del 2009 ha garantito, nel quadro della legge n. 42 del 2009, il concorso del settore pubblico provinciale agli obiettivi di perequazione e solidarietà nonché agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, prevedendo un contributo a carico della Provincia di 568 milioni di euro, nonché la rivisitazione della modalità di concorso in termini di patto di stabilità interno.

L'accordo del 2009 è stato condiviso in un **contesto di economia e di finanza pubblica** profondamente diverso da quello che ne è seguito. **Successivamente all'Accordo di Milano**, per fronteggiare la grave emergenza della finanza pubblica nazionale, lo Stato ha varato **manovre di finanza pubblica di straordinario rilievo**, finalizzate al pareggio strutturale del bilancio pubblico e all'assolvimento degli altri impegni assunti in sede europea.

Tali manovre hanno determinato impatti sia dal punto di vista finanziario che nei contenuti normativi fortemente lesivi dell'ordinamento regionale/provinciale. Relativamente agli effetti finanziari le manovre dei diversi Governi hanno comportato per la Provincia di Trento una minore disponibilità di risorse in termini di riserve all'erario e accantonamenti pari a circa 520 milioni di euro per l'anno 2014. Alla minore disponibilità di risorse si aggiunge l'incidenza del patto di stabilità, pari a circa 670 milioni di euro. Complessivamente quindi l'impatto per la finanza provinciali è prossimo al 21%. Considerando anche il concorso già assicurato dalla Provincia con l'Accordo di Milano, l'impatto complessivo ha raggiunto l'importo di 1,5 miliardi, pari a circa il 33% dei volumi finanziari.

Il processo di recupero del quadro finanziario del Paese ha coinvolto l'autonomia del Trentino - Alto Adige, indipendentemente dall'osservanza dei presidi statutari, con evidenti **lesioni delle prerogative legislative e finanziarie** della Regione Trentino - Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano: il che ha dato luogo ad una serie di **ricorsi** avanzati dinanzi alla Corte costituzionale, successivamente ritirati in esito al Patto di garanzia del 2014.

In questa sede preme segnalare che le riforme statali in materia di ordinamento finanziario introdotte in particolare nel 2012 (legge costituzionale n. 1 del 2012 e relativa legge attuativa n. 243 del 2012), unitamente alla disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili del 2011 (d.lgs. n. 118 del 2011), hanno comportato un rilevante effetto sull'ordinamento finanziario delle autonomie speciali, segnatamente di quelle alpine, dando luogo ad una strisciante compressione della portata delle prerogative statutarie e, quindi, dell'esercizio delle competenze e delle funzioni legislative e amministrative. I più attenti commentatori hanno già segnalato che il legislatore italiano ha mutuato senza filtri né riformulazioni definizioni di altre discipline, proprie dell'ambito macroeconomico e della contabilità in senso stretto, spinto anche da vicende politico-economiche contingenti oltre che dalla necessità di dare attuazione ai precetti derivanti dall'ordinamento europeo e dal *fiscal compact*. Il livello di dettaglio, in particolare della legge n. 243 del 2012 e del d.lgs. n. 118 del 2011, incide significativamente sull'esercizio delle prerogative delle autonomie speciali, con particolare riguardo alla definizione delle politiche di sviluppo, imponendo un minuto apparato di regole finanziarie e contabili che vanno a configurare gli enti ad autonomia differenziata come enti

strumentali o periferici dello Stato. L'assenza di una cornice sufficientemente alta di regole statali finanziarie e contabili rischia di frustrare indirettamente gli obiettivi di promozione e di salvaguardia delle autonomie e del decentramento sanciti dall'articolo 5 della Costituzione.

Il Patto di garanzia del 2014

In relazione alla situazione di grave emergenza della finanza pubblica nazionale originata, successivamente all'Accordo di Milano del 2009, la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), dopo un paio d'anni di negoziazione con lo Stato, contrassegnata da un forte senso di responsabilità delle autonomie del Trentino – Alto Adige, ha dato luogo alla revisione dell'ordinamento finanziario statutario sia con modifiche testuali del titolo VI dello Statuto sia mediante disposizioni a carattere extratestuale.

Il Patto di garanzia, stipulato con il Governo in data 15 ottobre 2014 e trasposto dall'articolo 1, commi da 406 a 413, della citata legge di stabilità 2015, si configura come un accordo strutturale di regolazione dei rapporti finanziari con lo Stato con una proiezione di lungo periodo, la quale viene scandita da una serie di regimi transitori o di adeguamento. In particolare il “Patto di garanzia” :

- codifica l'entità del concorso agli obiettivi di finanza pubblica in termini di riserve all'erario e accantonamenti (e quindi di risorse indisponibili), che rimane stabile per gli anni dal 2015 al 2017 (593 milioni di euro) per poi decrescere dal 2018 e stabilizzarsi nel 2019 in 379 milioni di euro, con il venire meno, in particolare, delle riserve all'erario. Tale concorso rimane fisso fino al 2022; eventuali aggiornamenti in relazione alla dinamica degli oneri del debito pubblico sono previsti solo dal 2023;
- fa venire meno il patto di stabilità a decorrere dal 2018;
- a decorrere dal 1 gennaio 2016 la Regione e le Province autonome sono tenute a conseguire gli equilibri di bilancio definiti dall'articolo 9 della legge 243/2012.

Il nuovo Patto di garanzia, rispetto all'Accordo di Milano del 2009, prende atto dell'attuale scenario economico-finanziario e responsabilmente riconosce la possibilità per lo Stato di poter intervenire in presenza di eventuali **eccezionali esigenze di finanza pubblica**, limitando tale possibilità ad un incremento del contributo provinciale nella misura massima del 10% per periodi di tempo definiti, nonché l'ulteriore facoltà di intervenire, nel caso in cui debbano essere emanate **manovre straordinarie** per assicurare il rispetto dei vincoli europei relativi ai saldi di bilancio, con un ulteriore incremento a carico dell'autonomia in misura di un ulteriore 10%, sempre per un periodo definito.

Il valore aggiunto del Patto di garanzia del 2014 è rappresentato dalla **certezza e programmabilità delle risorse finanziarie** delle Province autonome, considerate quali presupposti indispensabili non solo per la salvaguardia dell'autonomia finanziaria, ma necessari per l'esercizio dell'imponente mole di **competenze legislative e amministrative** che sono state riservate dallo Statuto alle due Province autonome. Va ricordato che ad esse nel tempo si sono aggiunte, a titolo di **delega** o trasferimento, ulteriori e rilevanti funzioni e compiti in materia di sanità e igiene pubblica, welfare, lavoro e ammortizzatori sociali, scuola, università, viabilità statale, catasto, comunicazione e trasporti, energia, derivazioni a scopo idroelettrico, opere idrauliche, demanio, ivi compreso il demanio idrico, ecc..

Con l'Accordo del 2014 si è cercato di conseguire consensualmente una equa ripartizione nella determinazione dei concorsi finanziari, secondo un criterio di perequazione e di solidarietà,

assicurando in ogni caso la sostenibilità dei concorsi in relazione anche all'esercizio delle competenze. Tale negoziazione ha permesso alle Province autonome di ritirare i numerosi **ricorsi** presentati alla Corte costituzionale avverso le norme statali di finanza pubblica. A sua volta lo Stato ha convenuto su una serie di misure di interesse per le autonomie del Trentino-Alto Adige: in particolare, confermando la disciplina e i limiti relativi alle **riserve** all'erario; riconoscendo il meccanismo compensativo analogo al **credito d'imposta**; prevedendo un più compiuto livello di autonomia finanziaria con riguardo alle autonome **misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa** che le Province possono adottare; assicurando il **carattere esaustivo del concorso** posto a carico dei bilanci provinciali e regionali; nonché prevedendo altre disposizioni particolari in materia di finanza pubblica volte a garantire un sistema integrato territoriale, sia regionale che provinciale, nel rapporto con lo Stato.

In tali contesti, merita richiamare un sintetico confronto delle relazioni tra esercizio delle competenze e struttura dei bilanci in termini di spesa tra le Province autonome, le altre autonomie speciali e le regioni a statuto ordinario. Da tale analisi comparativa (effettuata utilizzando i dati Copaff del 2013) risulta che l'allocazione delle risorse sul bilancio delle regioni a statuto ordinario è concentrata in misura di circa il 70% nel settore della sanità a fronte di un percentuale dell'ordine di circa il 25% registrata nelle Province di Trento e di Bolzano. Peraltro anche tra le autonomie speciali si rilevano significative differenziazioni: per la Sicilia e per la Sardegna la percentuale di incidenza relativa alla spesa sanitaria è pari a circa il 50% del volume del bilancio.

Da tale quadro emergono con evidenza le diverse modalità di esercizio delle autonomie territoriali. Senza alcun compiacimento, si ritiene che le autonomie del Trentino – Alto Adige esprimano l'esperienza più avanzata di federalismo in Italia, sia sotto il profilo dell'esercizio delle competenze legislative e amministrative che sotto il profilo fiscale e finanziario. Le devoluzioni tributarie corrispondenti a circa i 9/10 dei gettiti erariali prodotti sul territorio (dai quali vanno dedotti all'attualità i concorsi al risanamento della finanza pubblica e a titolo di perequazione e solidarietà), unitamente ai tributi propri (derivati e non) e ai tributi locali, configurano una reale autonomia finanziaria che, gestita in modo responsabile, consente di far fronte all'esercizio delle competenze derivanti dall'ordinamento statutario: e, quindi, alla realizzazione di politiche di sviluppo economico, di coesione sociale e di governo del territorio, le quali possono rappresentare anche un modello di riferimento per un reale rafforzamento ed una positiva evoluzione in termini federalistici delle istituzioni regionali e locali del Paese.

La riforma costituzionale in corso

L'attuale processo di riforma costituzionale, concernente il superamento del bicameralismo paritario e la revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, ha indotto una rinnovata attenzione a procedere non solo ad uno restyling dell'ordinamento statutario, ma a una vera e propria revisione sostanziale dello Statuto per il Trentino-Alto Adige. Tanto più in presenza della clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 39, comma 13, del disegno di legge 2613-B (Camera dei Deputati) secondo cui *“Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina*

vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. ”

Il tavolo Bressa

Particolare rilievo assume il Tavolo costituito dal Sottosegretario agli Affari regionali, On.le Gianclaudio Bressa, volto a disciplinare la procedura di intesa relativa alla modifica dei cinque Statuti speciali, nonché il rafforzamento del ruolo e la procedimentalizzazione delle norme di attuazione statutaria, a cui questa Provincia ha proficuamente collaborato nella elaborazione dello schema di norma costituzionale. Il Tavolo ha concluso i suoi lavori a seguito della riunione intervenuta ad Aosta in data 26 agosto 2015.

Conclusioni

In via riepilogativa si possono trarre le seguenti conclusioni:

- la Regione Trentino Alto-Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno esercitato in modo particolarmente **intensivo** le **prerogative** derivanti dallo Statuto di autonomia. Lo sviluppo articolato dell'autonomia è stato garantito da una **permanente produzione di norme di attuazione dello Statuto**;
- l'ordinamento statutario finanziario è stato sintonizzato alle più importanti **dinamiche macroeconomiche e finanziarie del Paese ed europee** con la legge 30 novembre 1989, n. 386, con la legge 23 dicembre 2009, n. 191, con la quale è stato recepito l'Accordo di Milano del 2009, e con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, con la quale è stato approvato il nuovo Patto di garanzia del 2014;
- la formula di salvaguardia delle competenze di cui all'articolo 39, comma 13, del disegno **di legge di riforma costituzionale**, con riferimento alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, implica **la revisione dei relativi statuti mediante intesa fra le autonomie differenziate e lo Stato**. Si ritiene in proposito che tali revisioni debbano essere non solo rispettose dell'attuale aquis competenziale, ma debbano considerare anche un modello innovativo nell'architettura istituzionale autonomistica, indirizzato per quanto ci riguarda a sperimentare un nuovo modello di *governance* per le proprie comunità e territori. La revisione va inoltre orientata ad una robusta modernizzazione dell'apparato normativo statutario nella direzione di un'ampia autonomia in seno alla Repubblica italiana e in uno spirito di reale sussidiarietà responsabile e di solidarietà nel rapporto con lo Stato e con le altre comunità regionali: ciò in coerenza con gli orientamenti dell'ordinamento europeo e con la Carta della *governance* multilivello in Europa;
- un elevato livello di autogoverno non solo è radicato nelle matrici storico-giuridiche di questo territorio - incastonato a cavallo del mondo germanico e quello latino e profondamente immerso nella cultura mitteleuropea - ma rappresenta anche un laboratorio permanente di incontro interculturale, sociale ed economico al centro dell'Europa: un laboratorio di innovazione decisamente importante per la sperimentazione e la verifica di fattibilità delle migliori pratiche di convivenza e di autogoverno replicabili anche nel resto del Paese.

Tributi devoluti dallo Stato alle Province autonome		
Imposte sul reddito e sul patrimonio in quota fissa		
tipologia	norma	valore
devoluzione del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche	DPR 670/1972, art. 75, comma 1, lettera g	9/10
devoluzione del gettito dell'imposta sul reddito delle società IRES	DPR 670/1972, art. 75, comma 1, lettera g, art. 75 bis	9/10
devoluzione del gettito delle ritenute sugli interessi e redditi di capitale	DPR 670/1972, art. 75, comma 1, lettera g	9/10
imposte sostitutive	DPR 670/1972, art. 75, comma 1, lettera g, art. 75 bis	9/10
Imposte e tasse sugli affari devolute in quota fissa		
devoluzione del gettito dell'imposta di registro	DPR 670/1972, art. 75, comma 1, lettera a	9/10
devoluzione del gettito dell'imposta di bollo	DPR 670/1972, art. 75, comma 1, lettera a	9/10
devoluzione del gettito della tassa di concessione governativa	DPR 670/1972, art. 75, comma 1, lettera a	9/10
devoluzione del gettito delle imposte su giochi, lotterie e del prelievo erariale unico	DPR 670/1972, art. 75, comma 1, lettera g	9/10
devoluzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni	DPR 670/1972, art. 75, comma 1, lettera g, Legge 23.12.2009, n. 191, art. 2, c. 111	9/10
Imposte sulle produzioni, consumi e dogane in quota fissa		
devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti	DPR 670/1972, art. 75, comma 1, lettera g	9/10
devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla birra	DPR 670/1972, art. 75, comma 1, lettera g	9/10
devoluzione del gettito dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica riscossa nel territorio provinciale	DPR 670/1972, art. 70	10/10
devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione	DPR 670/1972, art. 75, comma 1, lettera f	9/10
devoluzione del gettito dell'imposta di fabbricazione su oli minerali diversi da quelli per autotrazione	DPR 670/1972, art. 75, comma 1, lettera f	9/10
devoluzione del gettito dell'imposta di consumo sul gas metano	DPR 670/1972, art. 75, comma 1, lettera g	9/10
devoluzione del gettito dell'imposta sul consumo dei tabacchi	DPR 670/1972, art. 75, comma 1, lettera c	9/10
devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione	DPR 670/1972, art. 75, comma 1, lettera d	8/10
devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione	DPR 670/1972, art. 75, comma 1, lettera e	9/10
Altri tributi devoluti in quota fissa		
devoluzione del gettito di altre entrate tributarie erariali dovute in quota fissa	DPR 670/1972, art. 75, comma 1, lettera g	9/10
devoluzione del gettito dei tributi erariali spettanti alla Pab e Pat in quota fissa, di pertinenza degli esercizi precedenti	D. lgs. n. 268/1992 artt. 5 e 6	conguagli
Tributi devoluti in quota variabile		
devoluzione di una quota variabile del gettito dell'Iva sull'importazione	DPR n. 670/1972 art. 79 (abrogato dal punto a) del comma 107 dell'art. 2 della legge 191/2009), comma 114 dell'art. 2 della legge 191/2009 (si veda anche la lettera h) del comma 107 della citata legge)	arretrati

Tributi propri della Provincia autonoma di Bolzano		
Tassa automobilistica provinciale	Legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, capo II	art. 73 Statuto
Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico	Legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, capo III	art. 73 Statuto
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3	art. 73 Statuto
Tassa per il diritto allo studio universitario	Legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, capo I	art. 73 Statuto

Tributi comunali istituiti con legge della Provincia autonoma di Bolzano		
Imposta comunale di soggiorno	Legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9, art. 1	art. 72 Statuto
Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)	Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3	art. 80 Statuto

Tributi propri della Provincia autonoma di Trento		
Tassa automobilistica provinciale	Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, articolo 4	art. 73 Statuto
Imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico	Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, articolo 5	art. 73 Statuto
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	Legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, articolo 38	art. 73 Statuto
Tassa per il diritto allo studio universitario	Legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1	art. 73 Statuto
Imposta provinciale di soggiorno	Legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 e ss.mm.	art. 72 Statuto

Tributi comunali istituiti con legge della Provincia autonoma di Trento		
Istituzione dell'imposta immobiliare semplice (IMIS)	Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14	art. 80 Statuto

Contributi		
contributi dovuti al servizio sanitario per prestazioni erogate a cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore e natanti	Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 110	

Tributi propri derivati		
IRAP	D. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1	
Addizionale regionale all'IRPEF	D. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50	
Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCAuto)	D. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 60, comma 1	

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17STC0015400